

I.M.U. 2026

Si riportano le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2026, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26/11/2025 secondo quanto previsto dal comma 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019. Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge. È prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6, della L. n. 160/2019.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e diversi dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati - C/1 Negozi e botteghe 0,96%

Ravvedimento operoso	• Sanzioni per ravvedimento operoso: con il D. Lgs 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 150 del 28/06/2024 è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario. - Valori della sanzione per il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024 Dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure: ➤ 0,083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza; ➤ 1,25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza; ➤ 1,39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza; ➤ 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza; ➤ 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente. ➤ 4,17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. - Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni precedenti al 1° settembre 2024 Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero: ➤ 0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza; ➤ 1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza; ➤ 1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza; ➤ 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza; ➤ 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza. ➤ 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza. • Gennaio 2026 - Variazione tasso di interesse legale 2026. Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 1,60% annuo (MEF - Decreto del 10/12/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2025).
-----------------------------	--

Detrazione principale e assimilate	Abitazione Euro 200,00 per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9
---	--

Base imponibile	Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato, rivalutata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale dell'immobile: - 160 per i fabbricati di categoria A (con l'esclusione della categoria A10), per i C02, C06 e C07 - 140 per i fabbricati di categoria catastale B, C03, C04 e C05 - 80 per i fabbricati di categoria catastale A10 e D05 - 65 per i fabbricati di categoria D con esclusione della categoria D05 - 55 per i fabbricati di categoria catastale C01
	Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola presso l'INPS usufruiscono dell'esenzione IMU.
	Per le abitazioni locatate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento.

Abitazione principale in caso di coniugi residenti in immobili diversi	L'art. 5-decies del D.L. n. 146/2021, convertito nella Legge n. 215/2021, ha disposto che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La Corte Costituzionale nel 2022 ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma cancellando uno dei requisiti sino a quel momento previsti per la richiesta di esenzione IMU, ovvero la residenza anche del nucleo familiare. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, è intervenuta sulla fattispecie dei coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente, dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, e ciò sia dimostrabile. La citata sentenza della Corte specifica che <i>"la necessità di residenza disgiunta all'interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali)"</i> e che <i>"i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui (...) anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale"</i>. La Corte ha precisato che la sentenza soprarichiamata non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono usufruire sempre e comunque dell'esenzione. Laddove le coppie abbiano la stessa dimora abituale l'esenzione spetta una sola volta.
---	--

Immobili occupati	L'articolo 1, comma 81, della L. n. 197/2022 ha previsto l'esenzione per <i>"gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa qualora cessi il diritto all'esenzione"</i>.
--------------------------	---

Residenti all'estero che possiedono immobili in Italia	L'articolo 1 comma 48 della L. n. 178/2020, legge di bilancio per il 2021, prevede la riduzione IMU al 50 % per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
---	--

Esenzione IMU "beni merce"	L'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto dall'anno 2022 l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
-----------------------------------	--

Esenzione IMU per gli Enti non commerciali	La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) all'art. 1, commi 853-856, specifica criteri di valutazione per l'esenzione IMU per gli enti non commerciali (ENC) che svolgono attività sanitarie/assistenziali o didattiche. I commi 853-856 dell'articolo 1 della legge 199/2025 introducono due norme interpretative relative all'esenzione riportata dalla lettera g) del comma 759 della legge 160/2019, spettante agli immobili posseduti e condotti dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir nei quali sono svolte le attività agevolate indicate dalla legge con modalità non commerciali.
---	--

Scadenze versamenti	Acconto	entro il 16 giugno 2026
	Saldo	entro il 16 dicembre 2026

Modalità di versamento	Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
	Versamento minimo	Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti risulta pari o inferiore a Euro 12,00

Mod. F24	Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:	
Cod. tributo	3912	IMU – Imposta Municipale Propria per le abitazioni A/1 – A/8 – A/9
	3913	IMU – Imposta Municipale Propria per i fabbricati strumentali alle attività agricole
	3914	IMU – Imposta Municipale Propria per i terreni agricoli
	3916	IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili
	3918	IMU – Imposta Municipale Propria per altri fabbricati
	3925	IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- quota STATO
	3930	IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- quota COMUNE
Codice Ente	D325	

Dichiarazione	Le dichiarazioni relative alla propria situazione immobiliare devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni. Per quanto riguarda le aree edificabili, il Comune non ha deliberato tabelle di riferimento dei valori venali delle aree ai fini della determinazione della base imponibile al 1° gennaio dell'anno d'imposta. Pertanto il contribuente è tenuto a individuare autonomamente il valore delle aree possedute.
----------------------	---

Regolamenti	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/06/2020 e ss.ii.mm. è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 739-783 della L. n. 160/2019 (ai sensi dell'art. 1, comma 779, della L. n. 160/2019).
Informazioni	Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi al n. 041/5121 921-986 ai seguenti orari: lunedì: dalle 09:00 alle 12:00 martedì: chiuso mercoledì: dalle 09:00 alle 12:00 giovedì: dalle 09:00-12:00 e pomeriggio 14:30-17:15 venerdì: dalle 09:00 alle 12:00 Eventuale documentazione o richieste possono essere inviate a <i>protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it</i> <i>tributi@comune.dolo.ve.it</i>

Nel sito internet del Comune di Dolo, www.comune.dolo.ve.it, all'interno dello **SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - TRIBUTI** alla voce "Versare l'imposta municipale propria (IMU)" è disponibile il programma per effettuare il calcolo IMU relativo all'anno d'imposta 2026 e annualità precedenti.